

(N. 2470)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 1° luglio 1952 (V. Stampato N. 1886)

presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici

(ALDISIO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
L'8 LUGLIO 1952

Riorganizzazione dei servizi relativi alle opere marittime

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il disimpegno di tutta l'attività relativa alle opere marittime, finora di competenza degli ordinari uffici del Genio civile e delle sezioni autonome per il Servizio escavazione porti marittimi, è trasferito alla competenza degli uffici del Genio civile per le opere marittime aventi le sedi e la circoscrizione di cui alla tabella annessa alla presente legge, vistata dal Ministro dei lavori pubblici.

Le sezioni autonome del Genio civile per il Servizio escavazione dei porti marittimi di Livorno, Napoli, Bari, Venezia istituito con l'articolo 3 del regio decreto 5 luglio 1934, sono soppresse.

Rimangono immutate la competenza e l'organizzazione del Servizio per l'escavazione dei porti marittimi di cui al regio decreto 5 luglio 1934, e ai regi decreti-legge 17 gennaio 1935, n. 105 e 28 giugno 1937, n. 943.

Art. 2.

A modifica delle vigenti disposizioni la competenza in materia di opere marittime spetta all'Amministrazione centrale dei lavori pubblici.

Rimane ferma la competenza del Magistrato alle acque di Venezia nella materia di polizia lagunare, di cui al regio decreto 18 giugno 1936, n. 1853.

Art. 3.

Le attribuzioni degli ispettori generali del Genio civile, di cui alla legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive integrazioni, sono defe-

rite, per la parte delle opere marittime, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, ad uno o più ispettori generali del Genio civile in servizio presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 4.

Entro cinque anni dalla entrata in vigore della presente legge, in relazione all'entità dei lavori e alla loro più sollecita esecuzione, potranno essere apportate modifiche alla competenza territoriale e alle sedi degli uffici del Genio civile per le opere marittime di cui al precedente articolo 1, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio dei Ministri.

Art. 5.

Il nuovo ordinamento dei servizi per le opere marittime entrerà in vigore con l'inizio dell'anno finanziario successivo alla pubblicazione della presente legge.

La gestione amministrativa e contabile degli appalti e forniture eseguiti nei limiti delle autorizzazioni disposte ed impegni assunti con provvedimenti di data anteriore a tale passaggio rimane nella competenza dei Provveditorati alle opere pubbliche.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.

TABELLA DEGLI UFFICI DEL GENIO CIVILE PER LE OPERE MARITTIME

SEDE	CIRCOSCRIZIONE
1. - Genova	Litorale dal confine con la Francia al confine fra le provincie di Pisa e Livorno.
2. - Roma	Litorale dal confine fra le provincie di Pisa e Livorno a quello fra le provincie di Latina e Napoli.
3. - Napoli	Litorale del confine fra le provincie di Latina e Napoli al confine fra le provincie di Cosenza e Matera.
4. - Bari	Litorale dal confine fra le provincie di Cosenza e Matera al confine fra le provincie di Foggia e Campobasso.
5. - Ancona	Litorale dal confine fra le provincie di Foggia e Campobasso al confine fra le provincie di Forlì e Pesaro.
6. - Venezia	Litorale del confine fra le provincie di Forlì e Pesaro al confine dello Stato Libero di Trieste.
7. - Palermo	Litorale della Sicilia.
8. - Cagliari	Litorale della Sardegna.

N. B. — Le isole minori seguono la competenza stabilita per il litorale della provincia a cui appartengono.